

**OGGETTO: Convenzione per la gestione del servizio di cassa del Consorzio  
- CODICE CIG 04946462CA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladieci, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Salerno nella sede del Consorzio Comuni Bacino SA2, avanti a me dr.ssa Maria Tripodi, Segretario del Consorzio, autorizzata a rogare gli atti nella forma pubblica-amministrativa nell'interesse del Consorzio, ai sensi dell'art. 89 del T.U.L.C.P. del 03.03.34, N. 383, si sono costituiti:

- da una parte

l'avv. Giuseppe Corona nato a Caposele il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Commissario Liquidatore del Consorzio Comuni Bacino SA2 con sede in via Roma n. 28 – Salerno – il quale dichiara di agire e stipulare il presente atto in nome, nell'interesse e per conto del Consorzio, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 142/90 – C.F. e P.IVA 03151600651.

- dall'altra parte

il \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, e residente in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ nella qualità di \_\_\_\_\_ della Banca \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ giusta Procura del Consiglio di Amministrazione del \_\_\_\_\_ e registrata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ (Notaio \_\_\_\_\_ Rep. \_\_\_\_\_ Raccolta \_\_\_\_\_).

Le parti della cui identità io Ufficiale rogante sono certo, di comune accordo e con il mio consenso, rinunciano espressamente e spontaneamente all'assistenza dei testimoni.

**PREMESSO:**

- CHE con determina \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il capitolato per l'affidamento del Servizio di Cassa,

- CHE aggiudicataria dell'appalto è risultata la Banca \_\_\_\_\_ giusto verbale di gara in data \_\_\_\_\_ e approvato con delibera \_\_\_\_\_

- CHE la medesima ha versato al Cassiere del Consorzio la somma dovuta per spese contrattuali, diritti di segreteria e tasse;

- CHE essendo intenzione delle parti tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

Il Consorzio Comuni Bacino SA2 affida il proprio servizio di Cassa alla Banca \_\_\_\_\_, che accetta, senza riserva alcuna, di svolgerlo presso la propria filiale di Salerno durante il normale orario di ufficio ovvero il servizio di Cassa sarà svolto a decorrere dal 01.07.2010 al 31.12.2010, in conformità dei patti stipulati con la presente convenzione. Di comune accordo fra le parti e nel rispetto delle procedure di rito, potranno essere apportate alle modalità di espletamento del servizio dei perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio stesso.

**ART. 2 – OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE**

Il servizio di Cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese, la custodia dei titoli e dei valori ed adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari o convenzionali.

L'esazione è pura e semplice, s'intende fatta cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Cassiere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell'Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.

Restano escluse dalla cura delle riscossioni "le entrate patrimoniali" e quelle incassabili con le leggi per la riscossione delle imposte dirette.

### **ART. 3 – ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale con **inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno, dopo tale termine non** possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

### **ART. 4 – RISCOSSIONI**

Le entrate saranno incassate dal Gestore del servizio di cassa e accreditate quotidianamente al conto corrente del Consorzio, in base ad ordini di riscossione (reversali), emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal **Responsabile Contabile** contro rilascio di regolari quietanze numerate progressivamente, compilate con procedure e moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario fornito dall'Ente. Le reversali dovranno contenere, altresì, l'indicazione del codice meccanografico, nonché l'indicazione di eventuali vincoli di destinazione, con esclusione in proposito di ogni responsabilità del Gestore del servizio di cassa.

Le bollette dovranno avere, anche se il bollettario è costituito da più fascicoli, un'unica numerazione progressiva a cominciare dall'inizio di ciascun esercizio e debbono contenere per ciascun bollettario l'indicazione dell'esercizio cui il bollettario si riferisce.

Il Gestore del servizio di cassa deve accettare, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Amministrazione .....".

Tali incassi, saranno segnalati all'Ente stesso, al quale il Gestore del servizio di cassa richiederà l'emissione tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla segnalazione stessa.

Il Gestore del servizio di cassa non è tenuto, in ogni caso, ad inviare avvisi sollecitatori e notifiche a debitori morosi.

### **ART. 5 – PAGAMENTI**

I pagamenti verranno effettuati esclusivamente in base ad ordini di pagamento (mandati) individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati, dal Responsabile Contabile del Consorzio, oppure, nel caso di assenza o impedimento, dalle persone legalmente abilitate a sostituirlo. Si fa presente che le firme dei suindicati responsabili saranno depositate presso codesta spett.le Banca.

Il Gestore del servizio di cassa, però, su conforme deliberazione degli Organi Amministrativi dell'Ente, darà corso al pagamento di spese fisse ricorrenti come rate di imposte e tasse e canoni di utenze varie, anche senza i relativi mandati, da emettere entro 30 (trenta) giorni successivamente alla richiesta della Banca.

Il Gestore del servizio di cassa darà luogo, anche in mancanza di emissione da parte dell'Ente di regolare mandato, ai pagamenti che, per disposizioni di legge di contratto, fanno carico al Gestore stesso.

I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Gestore del servizio di cassa. I pagamenti saranno eseguiti dallo stesso nei limiti delle disponibilità finanziarie in corso.

I mandati di pagamento devono portare, oltre l'indicazione del codice meccanografico, le altre indicazioni previste dal T.U. n. 267/2000, dal regolamento di contabilità del Consorzio cui la spesa si riferisce, il cognome, il nome, la residenza del creditore, la somma lorda e netta da pagare, l'oggetto del pagamento, gli estremi dei documenti in base ai quali sono stati emessi (e, nel caso di pagamenti da effettuarsi a scadenze fisse, la data entro la quale il pagamento deve essere eseguito).

Per i pagamenti da effettuare a valere su eventuali fondi a specifica destinazione deve essere fatta apposita annotazione sui relativi mandati e, ove si tratti di utilizzo di somme provenienti dal ricavo di mutui, gli stessi saranno corredati dalla documentazione di cui al secondo e terzo comma del Decreto del Ministro del Tesoro 5 Novembre 1984. Il Gestore del servizio di cassa non può dar corso al pagamento di mandati che siano privi dell'indicazione del codice meccanografico, presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi.

I mandati sono pagabili, di norma, il secondo giorno lavorativo per le aziende di credito successivo a quello della consegna al Gestore del servizio di cassa.

L'Ente potrà predisporre, con espressa annotazione sui titoli contenenti l'indicazione delle modalità da utilizzare e gli estremi necessari all'esatta individuazione ed ubicazione del creditore, che i mandati di pagamento vengono eseguiti con modalità diverse e precisamente mediante:

- Accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore;
- Commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore da spedire allo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- Commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato;
- Commutazione in "bonifico a mezzo assegno" da spedire all'indirizzo del creditore.

Il Gestore del servizio di cassa provvederà a commutare d'ufficio in assegni postali localizzati i mandati di pagamento d'importo superiore a € 0,516, individuali o collettivi che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre. L'Ente si impegna a non presentare alla banca mandati oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.

Le spese e le tasse inerenti l'esecuzione dei pagamenti di cui sopra saranno posti a carico dei beneficiari. Pertanto, il Gestore provvederà ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni in accreditamento o di commutazione, ad apporre il timbro pagato e la propria firma.

Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare si considera accertato l'effettivo pagamento con il ricevimento del relativo avviso spedito dal percepiente o con altra documentazione equipollente.

Il Gestore del servizio di cassa si obbliga a riaccreditarne all'Ente l'importo degli assegni circolari rientranti per irreperibilità degli intestatari, nonché a fornire, a richiesta degli intestatari dei titoli da inoltrarsi per il tramite dell'Ente, informazioni sull'esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli di spesa.

Per il pagamento dei titoli di spesa a favore di Enti obbligati alla tenuta dei bollettari, la quietanza valida da unire a corredo dei mandati è soltanto quella staccata dai bollettari degli Enti stessi, sottoscritta dal rispettivo Tesoriere o Cassiere, salvo quanto disposto dal successivo penultimo comma.

Nel caso che l'Ente beneficiario richieda l'esecuzione del pagamento mediante versamento in c.c. postale intestato allo stesso ai sensi delle disposizioni di legge in materia, sarà considerata valida la ricevuta postale.

I mandati di pagamento, eseguiti, accreditati o commutati con l'osservanza di quanto sopra stabilito nel presente articolo, si considerano pagati agli effetti del conto consuntivo.

#### **ART. 6 – TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO E MANDATI DI PAGAMENTO**

Gli ordinativi di incasso (reversali) e di pagamento (mandati) saranno trasmessi dall'Ente al Gestore del servizio cassa in ordine cronologico e progressivo accompagnati da distinta in doppia copia, di cui una funge da ricevuta per l'Ente.

#### **ART. 7 – FIRME AUTORIZZATE**

L'Ente dovrà comunicare preventivamente al Gestore del servizio di Cassa le firme autografe con le generalità e qualifica delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e i mandati di pagamento, nonché tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina, corredando le comunicazioni stesse delle copie delle deliberazioni degli organi competenti che hanno conferito i poteri di cui sopra.

Per gli effetti di cui sopra il Gestore del servizio di Cassa resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

Nel caso in cui gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati dai sostituti, si intende che l'intervento dei medesimi è dovuto all'assenza o all'impedimento dei titolari.

#### **ART. 8 – ANTICIPAZIONI DI CASSA IN CONTO CORRENTE.**

Il Gestore, su richiesta del Consorzio Comuni Bacino Salerno 2 corredata dalla relativa deliberazione dell'Organo competente, si impegna ad accordare un fido per anticipazioni di cassa entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate dei primi tre titoli del bilancio accertate nel penultimo anno precedente.

In relazione a tale previsione, l'Istituto di credito aggiudicatario del servizio si obbliga a subentrare nell'anticipazione di cassa già richiesta all'Istituto di credito attuale Tesoriere,

nell'importo dei tre dodicesimi delle entrate dei primi tre titoli di bilancio accertate nel penultimo anno precedente, alla data del passaggio di consegne tra l'Istituto di credito e quello subentrante.

Sugli utilizzi di tale affidamento creditizio concesso verrà corrisposto al gestore del servizio di cassa un interesse nella misura percentuale specificata in sede di aggiudicazione .

Il Gestore del servizio di cassa avrà diritto a rivalersi delle anticipazioni concesse su tutte le entrate consortili , fino a totale compensazione delle somme anticipate.

Relativamente all'affidamento per anticipazioni di cassa , al 31 marzo , al 30 giugno , al 30 settembre ed al 31 dicembre di ciascun anno il gestore del servizio di cassa trasmetterà all'Ente l'ultimo foglio dell'estratto conto per capitali ed interessi. L'Ente, entro 15 giorni dal ricevimento dell'estratto conto nel quale dovrà risultare l'ammontare delle competenze, potrà presentare eventuali richieste di rettifica. Ove entro tale termine non venisse sollecitata alcuna eccezione, i conteggi si intenderanno esatti e le competenze dovute dovranno essere, entro i successivi 15 giorni, fatte oggetto di formale mandato di pagamento a favore del gestore. Eventuali rettifiche dovranno essere eseguite dal gestore entro 15 giorni dalla presentazione del reclamo, così come nello stesso termine il gestore dovrà comunicare all'Ente i motivi per i quali la rettifica richiesta non può essere eseguita. Ogni altro tipo di operazione diversa dalle modalità qui descritte non sarà considerata regolare. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio l'Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti, anche con scadenza predeterminata concessi dal Gestore a qualsiasi tipo, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso del Gestore stesso, a far rilevare dalla Banca subentrante all'atto di conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere da quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.

**ART. 9 – DELEGAZIONI DI PAGAMENTO A GARANZIA DI MUTUI, DEBITI ED ALTRI IMPEGNI E ALTRI PAGAMENTI OBBLIGATORI PER LEGGE.**

Il Gestore del servizio di cassa è obbligato a provvedere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, ai pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento a garanzia di mutui, debiti ed impegni assunti in virtù delle deleghe allo stesso rilasciate.

Il Gestore del servizio di cassa è tenuto perciò a versare alle prescritte scadenze, gli importi. In caso di ritardato pagamento subirà la comminatoria delle indennità di mora. La Banca potrà, con l'osservanza del precedente art. 8, attingere i mezzi occorrenti per i pagamenti alle previste scadenze, di mutui, di debiti, ed altri impegni anche ricorrendo all'utilizzo dell'esistente fido per anticipazioni, previo provvedimento da adottarsi da parte del Consorzio.

In ogni caso gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro il termine del mese in corso.

**ART. 10- -BILANCIO DI PREVISIONE.**

L'Ente si impegna a trasmettere al Gestore del servizio di cassa all'inizio di ciascun esercizio finanziario:

- a) copia esecutiva del bilancio di previsione redatto in conformità alle norme di legge, corredate dalla copia autenticata del provvedimento tutorio di approvazione;
- b) copia della deliberazione di nomina dell'organo di revisione;

L'Ente si obbliga, altresì, a trasmettere nel corso dell'esercizio le copie esecutive delle deliberazioni assunte relativamente a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed a nuove e maggiori spese.

**ART. 11 – CONDIZIONI.**

I rapporti di conto corrente tra il Tesoriere e l'Ente saranno regolati come segue:

- A) tasso debitore sulle anticipazioni in c/c di cui al precedente art. 8 pari a \_\_\_\_\_ seguendone le variazioni (per la rilevazione dell'EURIBOR un mese base 360, vale quello pubblicato su Il Sole 24 ore) ;

- B) tasso creditore sulle giacenze di conto corrente dell'Ente pari al \_\_\_\_\_%, seguendo le variazioni del tasso ufficiale BCE ;
- C) Periodo di capitalizzazione sulle anticipazioni di cassa ;
- D) Commissione massimo scoperto: \_\_\_\_\_% sulla punta massima di posizione debitoria sul conto corrente nel trimestrale solare;
- E) Termini di valuta per ogni tipo di operazione;
- F) Addebito di € .....per ogni operazione effettuata in conto corrente;
- G) Il Gestore del servizio di cassa si impegna a corrispondere come contributo per sponsorizzazioni per attività inerenti l'Ente la somma di €.....;

Il Consorzio si riserva la facoltà di espletare gare informali di appalto con Istituti di Credito per investire eventuali somme in titoli a rendimento garantito.

#### **ART. 12 – CONTO RIASSUNTIVO DEL MOVIMENTO DI CASSA.**

Il Gestore ha l'obbligo di tenere aggiornato e custodire:

- a) il conto riassuntivo del movimento di cassa;
- b) i bollettari della riscossione tenendo distinti quelli per la riscossione ordinaria da quelli riguardanti i depositi di terzi;
- c) le reversali d'incasso ed i mandati di pagamento;
- d) lo stato delle riscossioni e dei pagamenti, al fine di accertare in ogni momento la posizione di ogni introito e spesa per la situazione di cassa;
- e) i verbali di verifica di cassa;
- f) eventuali altre evidenze previste dalla legge;
- g) gli estratti conto dovranno essere trasmessi mensilmente a cura del Gestore.

#### **ART. 13 – QUADRO DI RACCORDO DEL CONTO.**

L'Ente consente che il Gestore proceda, quando quest'ultimo lo ritenga opportuno, al raccordo delle risultanze della propria contabilità con quelle della contabilità dell'Ente stesso.

L'Ente deve dare il relativo benestare al Gestore oppure segnalare le discordanze eventualmente rilevate, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di invio del quadro di raccordo, trascorso tale termine il Gestore resta sollevato da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle discordanze emerse dalla verifica.

#### **ART. 14 – RESA DEL CONTO FINANZIARIO.**

Il Gestore, al termine del tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio dovrà rendere il conto finanziario dell'Ente, attenendosi alle disposizioni di legge per quanto riflette la documentazione dei mandati ed alla classificazione secondo le voci di bilancio, tanto per gli ordinativi di introito che per i mandati di pagamento.

#### **ART. 15 – APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO.**

L'Ente si impegna a trasmettere al Gestore la delibera di approvazione del conto consuntivo nonché a comunicare gli estremi di approvazione da parte dell'autorità tutoria e gli eventuali rilievi mossi.

#### **ART. 16 – AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO.**

Il Gestore del servizio di cassa assumerà in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente, alle più favorevoli condizioni consentite.

Alle condizioni suddette saranno altresì custoditi ed amministrati i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente con l'obbligo per la Banca di non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare ordine dell'Ente comunicato per iscritto e sottoscritto dalle persone autorizzate a firmare i titoli di spesa.

#### **ART. 17 – COMPENSI – RIMBORSO SPESE DI GESTIONE.**

Il servizio di cui alla presente convenzione sarà svolto dietro corresponsione al Gestore del servizio di cassa, con regolare mandato, di un compenso annuo pari allo zero per mille calcolato sul corso dell'esercizio finanziario.

Al Gestore del servizio di cassa saranno rimborsate periodicamente, da parte dell'Ente tutte le spese vive sostenute per postali, bolli, telegrafiche.

"Il servizio è gratuito, salvo:

- a) rimborso delle spese sostenute per stampati, quando questi non siano forniti dall'Ente;
- b) il rimborso delle spese postali, bolli e qualsiasi altra spesa erogata durante la gestione per l'espletamento del servizio, escluse le eventuali spese sopportate per le riscossioni di mandati a favore dell'Ente presso la Tesoreria Provinciale dello Stato;
- c) il pagamento dei diritti, interessi e commissioni per tutte quelle prestazioni non previste dalla convenzione".

#### **ART. 18 – SEGNALAZIONI DEI FLUSSI TRIMESTRALI DI CASSA.**

Il Gestore del servizio di cassa si impegna a provvedere, ove occorra, in concorso con l'Ente, alla compilazione e trasmissione dei prospetti contenenti gli elementi previsionali ed i dati periodici della gestione di cassa.

#### **ART. 19 – GARANZIE.**

Il Gestore del servizio di cassa in dipendenza del servizio di cui sopra è esonerato dal prestare cauzione per il servizio pattuito, impegnandosi a rispondere formalmente, con tutto il suo patrimonio del regolare adempimento degli obblighi di contratto. La Banca terrà indenne il Consorzio, dai danni che potranno discendere dal comportamento del proprio personale dipendente in relazione allo svolgimento del servizio.

#### **ART. 20 – DURATA DELLA CONVENZIONE.**

La durata dell'affidamento del Servizio di Tesoreria oggetto della presente convenzione è dal 01 luglio 2010 al 31 dicembre 2010.

L'attivazione del servizio decorre dalla data di consegna del servizio stesso da parte dei competenti Uffici del Consorzio anche ove occorra prima della stipula del contratto.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di proseguire il servizio affidato, alle medesime condizioni anche dopo la scadenza della convenzione, nell'arco temporale intercorrente fra la predetta scadenza e l'individuazione del nuovo affidatario e comunque per un periodo massimo di quattro mesi".

#### **ART. 21 – SPESE STIPULA E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE.**

Le eventuali spese di stipulazione e registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Gestore del servizio di cassa . Agli effetti della registrazione si chiede l'applicazione del combinato dettato di cui agli artt. 5 e 32 del D.P.R. 26.10.72, n. 634.

#### **ART. 22 – RINVIO.**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti che disciplinano la materia.

#### **ART. 23 – DOMICILIO DELLE PARTI.**

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivante, l'Ente e il Gestore del servizio di cassa eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come appresso indicato:

Il Consorzio Comuni Bacino SA/2 presso la sede del Consorzio.

Il Gestore del servizio di cassa presso la filiale di Salerno.

Richiesto io Segretario del Consorzio, ho ricevuto la presente convenzione che si compone di n. .... pagine scritte per intero e quanto fin qui scritto della ..... pagina senza le firme, ed è la

precisa, completa e fedele espressione delle parti che lo approvano e lo sottoscrivono insieme a me Ufficiale rogante.

Salerno, li \_\_\_\_\_

Il Gestore

Il Commissario Liquidatore

Il Segretario